

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **35**

COPIA

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di MARZO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Presente	10) PRUNI EUGENIO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) SEROTTI SILVIA	Presente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) BERTOCCHI LAURA	Presente
4) TRAZZI STEFANO	Presente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUIBI SARA	Presente	14) PARENTI MARIO	Assente *
6) BONDI ANDREA	Presente	15) GIANNELLA NICOLA O.	Assente *
7) RANGONI MARTINA	Presente	16) CHIAVARO ANDREA	Assente *
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17) BRINI KATIUSCIA	Presente
9) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente		

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Brini Katuscia 2) Serotti Silvia 3) Gallo Gianluigi

(*) Assenza giustificata

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola all'Assessore.

Assessore Tomas Cenni: Comunica che nessuna Associazione di categoria è contraria al Regolamento.

Si tratta di capire come utilizzare al meglio i proventi. Abbiamo consultato anche gli albergatori di Castel San Pietro Terme e effettuato diversi passaggi in Commissione Regolamenti. Abbiamo diverse casistiche di esenzione/riduzione e accolto alcune richieste degli operatori, anche diverse rispetto al testo licenziato dal Nuovo Circondario Imolese. Si prevedono le dichiarazioni sostitutive, anche per agevolare il lavoro degli albergatori.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): in Commissione si è lavorato per migliorare il Regolamento, ma il fondamento di tutto è l'imposta. Se possiamo sostituire la STAI con un'altra agenzia dove entrano i Comuni o il NCI, sbagliamo. Devono essere i privati, che rischiano, senno è un carrozzone. La tassa ha esenzioni giustissime, affinate, ma il vero tema è che se dobbiamo imporre una tassa che non porta i risultati, l'esito è negativo. Il tema fondamentale è politico.

Consigliere Katuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): apprezzo il lavoro della Commissione, ma non concordiamo con l'imposizione di una nuova tassa. Che cosa offriamo? L'indotto della tassa mi lascia perplessa le stime sono di 70.000 euro annuali. Ho chiesto sul controllo, sul lavoro indotto. Non era meglio non imporla, avviare un percorso?

Consigliere Francesco Dall'Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): Ringrazio la Commissione per il lavoro fatto, e' stato fatto un ragionamento politico, si tenta di promuovere la natura turistica del territorio, l'imposta viene richiesta ai turisti, l'indicazione della politica è chiara, dobbiamo misurarci con l'applicazione dell'imposta. Si farà un tavolo di confronto annuale con i soggetti. Sul tema delle esenzioni vi è stato un lavoro importante, in particolare sul tema dei soggiorni sanitari.

Assessore Tomas Cenni: la stima c'è, abbiamo previsto un'uscita a fronte di questa, come scelta politica, perché non ci facciamo "cassa" sopra. Investiamo sulla promozione. E' diverso da cosa offriamo: vogliamo potenziare eventi ed uscire dal perimetro, dobbiamo lavorare in questi 5 anni. Giusto il coinvolgimento dei privati, dobbiamo fare attenzione alle peculiarità del territorio, la nostra è il polo termale, deve essere valido per tutti.

Sindaco Fausto Tinti: convergiamo sull'ottimo lavoro svolto di adattamento della proposta che deve essere in un'ottica di sistema. L'operatività deve essere contornata. L'entrata è tutta all'interno del bilancio di Castel San Pietro, i 2/3 ritornano in miglioramento degli eventi. Il budget del 66% rientra nella politica anche di valorizzazione del centro storico. Avere un'entrata dedicata ci aiuta a rendere il centro storico più attrattivo. Il vero tema è quello dell'efficacia. Ad esempio la fiera può essere migliorata, si può arrivare a competere con le grandi fiere europee. L'efficacia delle nostre azioni deve essere incastonata all'interno delle grandi strutture, del porto di Ravenna etc. non possiamo fermarci ad un ambito circondariale. Pensiamo ai bike tourists. Il pubblico deve stare davanti a questo progetto e governarlo.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): I turisti dovrebbero dare un contributo "ulteriore", ma questa tassa è nata da volontà del Comune di Imola che deve far cassa. Se volete rivedere il sistema turistico ER togliete le cariatidi. La gestione della fiera di Bo ha fatto danni immensi al territorio. Sarebbe interessante capire la causa dei diversi soggiorni turistici.

Potevamo recuperare soldi ad es. togliendoli ad attività che hanno perso verve.

Capogruppo Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): voteremo a favore. Dentro questo vestito c'è un corpo, l'imposta ha un corpo, non è per fare cassa, sennò sembriamo solo esattori senza criterio. Non ci adeguiamo a un'imposizione di Imola, c'è un percorso condiviso. Il sistema fieristico di Bologna può essere potenziato, con Cosmoprof c'è stata grande soddisfazione degli albergatori. Si porta un valore nella nostra comunità con questa imposta.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): siamo contrari, soprattutto se è un imposta che crea /fa rapporti con le strutture ricettive etc...,quindi proprio per ciò che segnala la Marchetti, si dimostra che non sapete governare.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **premess**o che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

- **rilevato** che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

- **considerato** che il Comune di Castel S.Pietro Terme, anche al fine di mantenere i livelli di manutenzione dei servizi e al fine della incentivazione di iniziative a carattere turistico-ricettive sul territorio, considerate le riduzioni dei fondi a livello locale, non sarebbe in grado di garantire i livelli di erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e, che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione, ante descritte, cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;

- **rilevato**, il Comune di Castel San Pietro Terme, avente la qualifica di città turistico - termale, oltre alla costante presenza del polo termale, nell'anno 2015 sarà importante meta per manifestazioni ed eventi di intrattenimento e svago, culturali e sportivi di rilevante attrazione turistica a livello nazionale ed internazionale, come dimostrano anche le presenze (già pubblicate) risultanti agli atti dall'ufficio IAT dell'anno 2013, confermate da quelle dell'anno

2014, che, in particolare si attestano mediamente su quelle rilevate per l'anno precedente e che vengono qui di seguito rappresentate:

settore alberghiero ed esercizi complementari: tot. arrivi n. 25.558 tot. presenze n. 59.943;

settore extralberghiero: arrivi n. 224; presenze n. 654;

per un totale complessivo di: arrivi n. 25.782; presenze n. 60.597; permanenza media n. 2 pernottamenti;

- **considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

- **dato atto** che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato ancora emanato, per cui l'ente ha la facoltà di adottarne uno proprio che disciplini nel Comune di Castel S. Pietro Terme l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

- **ritenuto**, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, fissandone la decorrenza nell'anno di prima applicazione, dal 1 giugno 2015, al fine di semplificare l'attività dei gestori delle strutture ricettive nel primo anno di imposizione;

- **considerato**, altresì, che:

- le recenti pronunce dei giudici del Tar Veneto, Toscana, ecc. hanno ritenuto infondata la censura relativa alla commisurazione dell'imposta alle "stelle", "chiavi" o "spighe" delle strutture ricettive, in quanto non verrebbe a violare la previsione dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011 laddove prevede che l'imposta sia determinata nel suo ammontare "*secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo*;

- il medesimo criterio di commisurazione, confermato, pertanto, anche dalle recenti pronunce dei Tar in materia, sarà adottato dal Comune di Castel S. Pietro Terme nella determinazione della misura di imposta, che, come tale, terrà conto della tipologia e classificazione delle strutture ricettive locali in "stelle", "soli", "spighe, etc. Tale criterio, infatti, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive, conseguentemente, ricomprende anche quello del prezzo applicato;

- **preso atto** che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o misure di imposta, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare con successivo atto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

- visti:

- l'art. 53, comma 16 L. 388/2000, che dispone: "*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";

- l'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle entrate;

- viste le disposizioni di principio contenute nella L. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente) e successive modificazioni, informate alla semplificazione, correttezza, collaborazione, buona fede, chiarezza, trasparenza, certezza, conoscenza e motivazione degli atti, nonché irretroattività delle norme tributarie;

- visto, in particolare l'art. 3, comma 2, della L. 212/2000, che così dispone: *In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*

- visto il D.Lgs. 267/2000, all'art. 42 , che prevede tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale quello relativo all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, fatta eccezione per la determinazione delle aliquote, di competenza della Giunta Comunale;

- sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 in questione;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,e/o diminuzione di entrata, ma solo una maggiore entrata che, per l'anno 2015 si stima pari ad **€ 35.000 tenuto conto delle presenze e dell'applicazione presunta pari a 1 euro a presenza**, ma che sarà meglio esplicitata con successivo atto di Giunta, in sede di determinazione della misura dell'imposta di soggiorno, diversificata per tipologia ("stelle", "soli", etc.) di struttura ricettiva;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1.1.2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale, l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, che i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte;

Vista la proposta di regolamento istitutivo e disciplinante l'imposta di soggiorno predisposta dal Servizio Tributi Associato;

Visto il parere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data 4/3/2015;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui è da intendersi integralmente trascritto:

1) di istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n. 23, disponendo l'applicazione della medesima, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 1/6/2015;

2) di adottare l'allegato Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno dal **1 giugno 2015** nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

3) di dare atto che le misure dell'imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, saranno approvate dalla competente Giunta con successivo atto con cui si provvederà, altresì, alla nomina del funzionario responsabile di imposta e con cui verrà, altresì, specificata l'entrata che per l'anno 2015 è stata stimata, prudenzialmente, **in € 35.000,00 tenuto conto delle presenze e dell'applicazione presunta pari a 1 euro a presenza;**

4) che il relativo gettito finanzia, in via previsionale, per pari importo spese previste nel Bilancio di previsione 2015 -2017 in corso di approvazione, alla Missione 7 "Turismo";

5) di predisporre, in collaborazione con il Servizio Turismo e accoglienza turistica la modulistica che dovrà essere fornita ai gestori delle strutture in virtù di quanto stabilito nel regolamento che si adotterà, anche in prospettiva della compilazione on-line della medesima, unitamente ad apposita informativa in versione multilingue;

6) di dare mandato al competente Servizio Turismo, affinché, successivamente alla adozione del regolamento disciplinante l'imposta, proceda ad inoltrare a tutte le strutture ricettive presenti sul territorio ed alle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative, informazione della avvenuta adozione, della misura dell'imposta, della relativa modulistica, dell'informativa multilingue dal medesimo predisposta, e di tutti gli atti alla medesima collegati, direttamente reperibili e scaricabili dal sito istituzionale Web del Comune di Castel San Pietro Terme;

7) di dare atto che il dirigente responsabile del Servizio Tributi Associato, per la parte di competenza, unitamente al dirigente dell'Area Servizi al Territorio provvederanno all'esecuzione dei successivi atti, in attuazione al presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

8) di disporre che la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 06/03/2015

Il giorno 06/03/2015 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Castel S. Pietro Terme, per esaminare la proposta di delibera avente per oggetto: **"ISTITUZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA DI SOGGIORNO"**;

visto

- la proposta di delibera avente per oggetto: **"ISTITUZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA DI SOGGIORNO"** di cui allo schema predisposto dalla Giunta Comunale;
- la richiesta di parere avanzata al Collegio dei Revisori di codesto Comune in data 25/02/2015;

premessi

che l'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di regolamento composto da 14 articoli e formulato in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011;

considerato

- che il Comune rientra nell'elenco regionale delle località turistiche;
- che il gettito dovrà essere destinato ad interventi in materia di turismo;
- che dovrà essere individuato l'agente contabile principale di diritto per la riscossione e per la rendicontazione così come disposto con Sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti n. 12/15;
- che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 4/03/2015;

visti

Franco Mantovani

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00;

preso atto

che lo schema di regolamento proposto rispetta il disposto legislativo;

esprime parere favorevole


alla proposta di delibera in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Silvia Romboli

Dott. Libero Montesi

Dott.ssa Claudia Rubini (assente giustificata)

Handwritten signatures of Silvia Romboli and Libero Montesi. The signature of Silvia Romboli is written over the name of the first member, and the signature of Libero Montesi is written over the name of the second member.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li _06.03.15_

Il Dirigente Servizio Tributi Associato
d.ssa Claudia Dal Monte

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(_X_) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li ___9/3/2015___

La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
D.ssa Claudia Paparozzi



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 31/03/2015 –
(in vigore dal 01/06/2015)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Istituzione e presupposto**
- Art. 3 - Soggetti passivi**
- Art. 4 - Misura dell'imposta**
- Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni**
- Art. 6 - Obblighi del gestore e versamento dell'imposta**
- Art. 7 - Interventi da finanziare**
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta**
- Art. 9 - Sanzioni**
- Art. 10 - Riscossione coattiva**
- Art. 11 - Rimborsi**
- Art. 12 - Contenzioso**
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta**
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2 Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre **dal 1 giugno 2015**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.

3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Castel S. Pietro Terme, pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

2.I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.

3. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti da parte di lavoratori pendolari, nel computo del periodo continuativo sono incluse le interruzioni durante i weekend (sabato e domenica) e i festivi. La continuità del soggiorno si intende interrotta qualora l'interruzione del periodo di pernottamento continuativo sia pari o superiore a 3 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La condizione di lavoratore pendolare sarà comprovata da dichiarazione del datore di lavoro ovvero, per il lavoratore autonomo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.

Art. 4 Misura dell'imposta

1.L'Imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2.Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

3.Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non son dovuti è pari a € 0,49.

Art. 5 Esenzioni e agevolazioni

1.Sono esenti dal pagamento:

- a)** i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b)** i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c)** i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nei comuni nell'ambito dell'area metropolitana, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d)** i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per trattamento in day hospital eseguito in strutture sanitarie ubicate nei comuni nell'ambito dell'area metropolitana;

e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;

g) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni quindici partecipanti (compreso l'accompagnatore turistico);

h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva nel periodo di svolgimento della propria attività lavorativa;

i) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;

j) i soggetti con invalidità non inferiore al 74%;

l) gli eventuali accompagnatori di soggetti invalidi a cui viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;

m) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei comuni del Nuovo Circondario Imolese ospitate per ragioni di ritiro sportivo.

n) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;

2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. (a e (b ed (n non è necessario presentare alcuna documentazione.

L'applicazione delle esenzioni previste dalla lettera (c alla lettera (m é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;

Rimane subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, nei casi previsti al precedente comma alle lettere c) e d), la dichiarazione, ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante per l'accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti dell'assistito, e se possibile anche la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio dell'area metropolitana, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima.

3. I soggetti che appartengano ad un gruppo organizzato di almeno 15 partecipanti (comprensivo dell'accompagnatore turistico) intermediati da Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolati ai sensi dell'art. 74 – ter DPR 633/1972, che pernottano per almeno due notti, fruiscono di specifica agevolazione tariffaria, definita con apposito atto di Giunta Comunale.

4. I soggetti che appartengano ad un gruppo di almeno 5 partecipanti, organizzati e la cui prenotazione del soggiorno, a scopo lavorativo, nel territorio comunale è stata eseguita da un'azienda avente la sede legale ed operativa nello stesso Comune, fruiscono di specifica agevolazione tariffaria, definita con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 6

Obblighi del gestore e versamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel S. Pietro Terme sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza mediante propria ricevuta e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo iva.

3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Castel S. Pietro Terme delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Castel S. Pietro Terme o mediante bonifico bancario;

b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Castel S. Pietro Terme (in corso di attivazione);

d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

4. I gestori delle strutture ricettive devono altresì dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta segnalando le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Sono inoltre tenuti ad esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica

5. E' fatto obbligo al gestore di conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento

6. La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell'esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa dal medesimo nelle forme messe a disposizione dall'ente, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, la promozione del sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti riferibili a :

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta l'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui ai precedente comma 1., alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Il comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3.I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

4. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.

5. Il Comune nominerà un agente contabile "principale di diritto" per la riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di rendere il conto giudiziale unico della propria gestione – nel quale far risultare le riscossioni dell'imposta effettuate da ciascuna struttura ricettizia sita nel proprio territorio - al Responsabile finanziario dell'Ente per la sua successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

6. Il Comune esercita le funzioni amministrative previste dal presente regolamento con le modalità contenute nella convenzione per la gestione associata dei tributi stipulata con il Nuovo Circondario Imolese.

Art. 9 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2006.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo al gestore della struttura previsti dal presente regolamento di cui all'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.000,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992.

Art. 13 **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è inviato al Ministero delle Finanze mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 10/04/2015

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 10/04/2015

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to
